COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 1171 DEL 29/03/2024

OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AD UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 2033 C.C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 sottoscritto in data 21/05/2018, prevedono l'istituzione di posizioni che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa oppure lo svolgimento di attività con contenuto di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica;
- tali Posizioni Organizzative possono essere assegnate sulla base di un incarico a termine conferito con atto scritto e motivato dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a n. 3 anni;
- il trattamento economico del personale titolare di Posizione Organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione, variabile da un minimo di € 5.000,00, ad un massimo di € 16.000,00, annui lordi per n. 13 mensilità, e dalla retribuzione di risultato nella misura non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 69 del 09/05/2019, integrata dalla successiva Deliberazione dello stesso Commissario n. 71 del 16/05/2019, sono stati approvati i criteri generali per l'istituzione delle Posizioni Organizzative ai sensi dei già menzionati articoli 13, 14 e 15 del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018, prevedendo la possibilità di istituire posizioni di tipo *"A"*, che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (ai sensi di quanto indicato all'articolo 13, co 1, lett. a) del CCNL 2016 - 2018), oppure di tipo *"B"*, che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato,

lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica (ai sensi di quanto indicato all'articolo 13, co. 1, lett. b) del CCNL 21/05/2018);

- nella predetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 09/05/2019, veniva precisato che l'istituzione di dette posizioni di lavoro è demandata alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, da adottarsi con atti di natura privatistica di diritto comune di competenza dei Dirigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 629 del 02/03/2022, è stata definita la *"microstruttura"* organizzativa del Settore *"Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili"* e sono state istituite n. 2 Posizioni Organizzative di tipo *"A"*, e nello specifico, una relativa alla figura di *"Coordinatore Amministrativo su Sezione Istruzione ed Università"* e l'altra riferita alla figura di *"Coordinatore Amministrativo su Sezione Politiche ed Interventi per la Coesione Sociale"*, stabilendone la rispettiva graduazione e pesatura ai fini della retribuzione di posizione spettante;
- con il Decreto Dirigenziale n. 25 del 15/03/2022, è stato conferito al dipendente identificata nell'allegato *"A"* al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali) l'incarico di Posizione Organizzativa di *"Coordinatore Amministrativo su Sezione Istruzione ed Università",* con decorrenza dal 16/03/2022 e fino al 31/12/2022;
- previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, l'Ufficio Risorse Umane con Nota datata 16/09/2022 (agli atti giusto Prot. n. 66938 del 16/09/2022), prendeva atto della richiesta di congedo straordinario retribuito ex art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001, presentata dal dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento, con decorrenza 26/09/2022 sino al 25/03/2023;
- in seguito, sempre l'Ufficio Risorse Umane, con Nota del 03/11/2022 (agli atti giusto Prot. n. 79164 del 03/11/2022), prendeva atto dell'ulteriore richiesta di congedo straordinario retribuito ex art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001, presentata dallo stesso lavoratore con decorrenza 26/03/2023 sino al 25/09/2023;
- in data 16/11/2022, veniva sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 - 2021;
- il summenzionato CCNL 2019 - 2021, al Titolo III, Capo II (artt. 16 e ss.), detta la *"Disciplina degli in carichi di Elevata Qualificazione"*;
- il già menzionato CCNL sottoscritto in data 16/11/2022, all'art. 13, co. 3, prevede che: *"Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza."*;
- nella riunione tenutasi in data 15/12/2022, il Comitato di Direzione del Comune di Rovigo, ha stabilito che i Dirigenti procedano alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa e di quelli comportanti le specifiche responsabilità sino al 31/03/2023;
- con il Decreto Dirigenziale n. 181 del 29/12/2022, veniva disposta la proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo *"A"* in favore del dipendente in parola con decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/03/2023;
- previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, l'Ufficio Risorse Umane con Nota datata 17/02/2023 (agli atti giusto Prot. n. 12520 del 17/02/2023), prendeva atto della richiesta di estensione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, co. 5 del D.Lgs. n.

151/2001, presentata dallo stesso lavoratore con decorrenza 26/09/2023 sino al 25/03/2024;

- successivamente, il Dirigente del Servizio Risorse Umane, con comunicazione del 21/03/2023, disponeva l'ulteriore proroga fino al 30/06/2023 per gli incarichi di Posizione Organizzativa e per quelli comportanti specifiche responsabilità a condizioni attributive ed economiche invariate;
- in seguito, con Decreto Dirigenziale n. 32 del 24/03/2023, veniva disposta l'ulteriore proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo *"A"* in favore del dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento, con decorrenza 01/04/2023 e fino al 30/06/2023;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, al comma 5-*ter* prevede espressamente che: *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (omissis…)"*;
- con Decreto Dirigenziale n. 55 del 31/03/2023, si provvedeva quindi ad annullare d'ufficio, ex art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990, i precedenti Decreti Dirigenziali n. 181 del 29/12/2022 e n. 32 del 24/03/2023, entrambi relativi alla proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa originariamente assegnato al dipendente in parola mediante il Decreto n. 25 del 15/03/2022;
- a fondamento dell'annullamento, in tale ultimo Decreto n. 55 del 31/03/2023, si dava atto che l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN si era pronunciata sulla compatibilità dell'istituto contrattuale della Posizione Organizzativa con l'aspettativa contemplata dall'articolo 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 mediante il parere *"RAL_1608_Orientamenti Applicativi"*;
- sempre nel Decreto n. 55 del 31/03/2023, veniva richiamata a fondamento dell'annullamento *de quo*, la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 91/2016/PAR, in base alla quale: *"(omissis…) l'indennità di posizione organizzativa percepita dal dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare - unitamente a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell'ultimo mese anteriore al congedo - il quantum rispetto al quale commisurare l'indennità "sostitutiva" ex art. 42, comma 5-ter, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151"*;

VISTO l'art. 34, co. 1, lett. b) del D.P.R. n. 268/1987, rubricato *"Indennità"*, in forza del quale: *"A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità: (omissis…) b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi"* (a norma dell'allegato *"A"* del D.Lgs. n. 165/2001, le norme contenute nella presente lettera cessano di avere vigore a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali);

VISTO inoltre l'art. 45, co. 1 del D.P.R. n. 333/1990, rubricato *"Trattamento economico accessorio"*, ove è stabilito che: *"L'indennità di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è incrementata di lire 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990 e compete al personale di tutti gli enti del comparto. La predetta indennità è corrisposta, con le modalità di cui al citato art. 34, in via alternativa per la direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff"* (articolo abrogato dall'art. 62, co.1 del D.L. n. 5/2012);

VISTO altresì, l'art. 37, co. 4 del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente delle amministrazioni del comparto Regione – Autonomie Locali, rubricato *"Indennità"*, secondo il quale: *"Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990"*.

CONSIDERATO che le Posizioni Organizzative sono state istituite con l'ordinamento professionale introdotto con il CCNL 31/03/1999, il quale all'art. 8, co. 1, rubricato *"Area delle posizioni organizzative"*, prevede che: *"Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza"*;

TENUTO CONTO che, una particolare attenzione è stata riservata alla composizione della retribuzione spettante ai titolari di Posizione Organizzativa, ciò in quanto l'orientamento al raggiungimento di obiettivi specifici rende l'incarico di Posizione Organizzativa assimilabile a quello Dirigenziale;

RILEVATO infatti che, la retribuzione delle Posizioni Organizzative è composta dalla retribuzione di posizione e di risultato, al pari dei Dirigenti;

VISTO l'art. 10 del CCNL 31/03/1999, rubricato *"Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato"*, ove si legge che: *"Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001 (omissis...)"*.

RITENUTO pertanto che i compensi spettanti ai titolari di Posizione Organizzativa assorbono anche l'indennità di direzione struttura prevista dall'art. 37, co 4 del CCNL 06/07/1995, per il personale inquadrato nell'ex 8^ qualifica funzionale, che avevano in godimento detta indennità;

TENUTO CONTO infatti che, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN, si è pronunciata chiarendo inequivocabilmente che l'indennità di cui all'art. 37, co. 4 del CCNL 06/07/1995 è conglobata nella retribuzione di posizione (sul punto si vedano *"RAL_1460_Orientamenti Applicativi"* dell'8/08/2012 e *"RAL_1933_Orientamenti Applicativi"* del 30/05/2017);

VISTA la Circolare INPDAP n. 14 del 27/02/2004, nella quale è riportata una elencazione tassativa degli elementi retributivi per il personale non dirigente degli enti locali, valutabili nella base di calcolo dell'IPS, citando esplicitamente l'*"indennità di direzione e di staff, già corrisposta*

ai sensi dell'art. 45 comma 1 del DPR 333/90 al personale dell'ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione";

VISTO inoltre l'art. 80, co. 1 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 (del medesimo tenore dell'art. 68, co. 1 del CCNL 2016 – 2018, anch'esso rubricato *"Fondo risorse decentrate: utilizzo"*), il quale dispone che: *"Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995 (omissis…)"*;

RITENUTO quindi che, agli ex appartenenti all'8^ Q.F. che non sono titolari di Posizione Organizzativa (e dunque non sono nemmeno incaricati di E.Q.) spetta la già menzionata indennità, finanziata dalla parte stabile del fondo risorse decentrate;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, a far data dal 16/03/2022 (si veda il Decreto Dirigenziale n. 25 del 15/03/2022) e sino al 31/01/2024, è stata erroneamente riconosciuta nella busta paga del dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento, l'indennità 8^ qualifica funzionale (Codice 313), consistente nell'erogazione (per n. 12 mensilità annuali) dell'importo complessivo (al lordo di ritenute) ammontante ad € 1.426,78, pari a € 949,86, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;

RITENUTO pertanto necessario intervenire e procedere con l'azione di ripetizione dell'indebito, così da poter richiederne la restituzione;

RICHIAMATO l'art. 2033 c.c., in forza del quale: *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda"*;

DATO ATTO che, in data 15/02/2024, veniva notificato al dipendente in parola la Nota *"Avvio procedimento ripetizione somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990"* (Prot. n. 12314/2024);

RAVVISATA l'urgenza di evitare l'aggravamento del danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, mediante il predetto Avvio del procedimento (Prot. n. 12314/2024) veniva disposta in via cautelare ex art. 7, co. 2 della L. n. 241/1990, l'immediata sospensione dell'indennità 8^ qualifica funzionale (Codice 313), consistente nell'erogazione in busta paga (per n. 12 mensilità annuali) dell'importo al lordo di ritenute pari ad € 64,56;

DATO ATTO che, a fronte del succitato *"Avvio procedimento ripetizione somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990"*, notificato in data 15/02/2024 (Prot. n. 12314/2024), il dipendente non ha presentato memorie scritte o documenti pertinenti nel termine assegnato;

CONSIDERATO che, la giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al dipendente pubblico (Consiglio di Stato Sez.

IV – 17/08/2023, n. 7799; si veda anche Consiglio di Stato Sez. III - 09/06/2014, n. 2903 e Consiglio di Stato Sez. IV – 10/05/2012, n. 2705);

TENUTO CONTO che, l'erogazione di emolumenti non dovuti impone alla stessa Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c., nell'ordinario termine prescrizionale decennale che decorre dal giorno dell'erogazione (sul punto si veda Cass. Civ. Sez. lav. - 26/11/2020, n. 27080 e Cass. Civ. Sez. lav. – 05/11/2019, n. 28436);

ATTESO che, la Corte di Cassazione Sez. lav., con la recente Sentenza n. 23419 dell'1/08/2023, ha ribadito ancora una volta che: *"(omissis…) In tal caso l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede neppure specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente* (si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV - 10/05/2012, n. 2705 e Consiglio di Stato Sez. VI – 14/07/2011, n. 4284);

ATTESO inoltre che, in ordine alla possibile rilevanza della buona fede del percettore di somme non dovute, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 8 del 27/01/2023, ha chiarito inequivocabilmente che: *"(omissis…) la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU"*;

CONSIDERATO infatti che, sempre per la Consulta: *"(omissis…) la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato (omissis…)";*

RITENUTO che, l'Amministrazione nel richiedere la restituzione degli emolumenti indebitamente erogati, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi alle somme effettivamente percepite in eccesso (sul punto si veda Consiglio di Stato, Sez. VI – 02/03/2009, n. 1164 e Cass. Civ. Sez. lav. – 25/07/2018, n. 19735);

VISTO l'art. 406 del R.D. n. 827/1924, il quale prevede che: *"Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione"*;

CONSIDERATO dunque, che, anche in ossequio alle disposizioni generali contenute nel Regolamento di contabilità dello stato, è fatto obbligo all'Amministrazione di recuperare le somme indebitamente erogate;

RITENUTO pertanto necessario e doveroso provvedere al recupero nei confronti del dipendente identificata nell'allegato *"A"* al presente provvedimento, delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c., per l'importo complessivo (al lordo di ritenute) ammontante ad € 1.426,78, pari a € 949,86, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;

RITENUTO inoltre opportuno rateizzare la somma richiesta in restituzione, ripartendola in n. 12 rate, consistente nella trattenuta mensile applicata al cedolino/busta paga, a far data dal mese di maggio dell'anno 2024 sino al mese di aprile dell'anno 2025, così come meglio descritto

nell'allegato *"B"* al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);

ATTESO che, in caso di cessazione dal servizio del dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento, in data anteriore all'ultima trattenuta relativa alla rata del mese di aprile dell'anno 2025 (prevista nell'allegato *"B"*), lo stesso sarà tenuta al saldo della somma residua;

DATO ATTO che, deve essere accertato l'importo in entrata che si recupera nei singoli anni (al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali) come da rateizzazione prevista nell'allegato *"B",* in base all'esigibilità in via di maturazione, come di seguito elencato, relativamente al capitolo di entrata 030356/1620 denominato *"Entrate da rimborsi e recupero di somme"* c. f. 3.05.02.3.004:

- anno 2024, mesi da maggio compreso a dicembre - € 974,86;
- anno 2025 - € 451,92;

VISTA la L. n. 241/1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, approvato con il D.P.R. n. 62/2013, ed il *"Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo"*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014, ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione Esercizio 2024/2026 e relativi allegati"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, recante *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione Dotazioni Finanziarie"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell'1/02/2024, di *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto Dirigente Dott. Marco Plechero l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*";

VISTO inoltre il proprio Decreto n. 16 del 02/03/2023, recante *"Organizzazione interna del settore "Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare" ed assegnazione personale";*

VISTO altresì, il successivo Decreto Dirigenziale n. 119 dell'11/10/2023, avente ad oggetto *"Organizzazione interna del settore "Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare" ed assegnazione personale – aggiornamento n. 1";*

DATO atto che il sottoscritto Dirigente è il responsabile del procedimento *de quo*;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di dare atto che, per mero errore materiale, a far data dal 16/03/2022 (si veda il Decreto Dirigenziale n. 25 del 15/03/2022) e sino al 31/01/2024, è stata erroneamente riconosciuta nella busta paga del dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), l'indennità 8^ qualifica funzionale (Codice 313), consistente nell'erogazione (per n. 12 mensilità annuali) dell'importo complessivo (al lordo di ritenute) ammontante ad € 1.426,78, pari a € 949,86, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
3. di dare atto inoltre che, a fronte dell'*"Avvio procedimento ripetizione somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990"*, notificato in data 15/02/2024 (Prot. n. 12314/2024), il dipendente non ha presentato memorie scritte o documenti pertinenti nel termine assegnato;
4. di dare atto altresì, che è pertanto necessario e doveroso provvedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c., al dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento, per l'importo complessivo (al lordo di ritenute) ammontante ad € 1.426,78, pari a € 949,86, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
5. di dare atto che si procederà a rateizzare la somma richiesta in restituzione, ripartendola in n. 12 rate, consistente nella trattenuta mensile applicata al cedolino/busta paga, a far data dal mese di maggio dell'anno 2024 sino al mese di aprile dell'anno 2025, così come meglio descritto nell'allegato *"B"* al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);
6. di dichiarare che, in caso di cessazione dal servizio del dipendente identificata nell'allegato *"A"* al presente provvedimento in data anteriore all'ultima trattenuta relativa alla rata del mese di aprile dell'anno 2025 (prevista nell'allegato *"B"*), lo stesso sarà tenuta al saldo della somma residua;
7. di accertare l'importo in entrata che si recupera nei singoli anni (al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali) come da rateizzazione prevista nell'allegato *"B"*, in base all'esigibilità in via di maturazione, come di seguito elencato, relativamente al capitolo di entrata 030356/1620 denominato *"Entrate da rimborsi e recupero di somme"* c. f. 3.05.02.3.004:

- anno 2024, mesi da maggio compreso a dicembre - € 974,86;
- anno 2025 - € 451,92;

8. di notificare la presente Determinazione al dipendente identificato nell'allegato *"A"* al presente provvedimento;

9. di dare atto che la presente Determinazione è utile quale atto interruttivo della prescrizione ex artt. 1219 e 2943 c.c.;
10. di dare atto inoltre che, in ossequio all'art 3, co. 4 della L. n. 241/1990, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione *"Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti"*;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati sensibili;
14. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- va pubblicata all'albo pretorio *on-line* di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 32, co. 1 della L. n. 69/2009;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale